COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII - Servizio Paesaggio

**2+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 **2 e-mail: paesaggio@comunebarano.it **3 e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it Via Cornado Buono, 1–80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 - P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Nº 04 DEL 05.02.2019

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO:

S.C.I.A. prot. com. n. 7986 del 31.10.2018 -----

"Progetto per la realizzazione di piccole modifiche prospettiche" ad un fabbricato sito in Barano d'Ischia (NA) alla via San Giovanni Battista, in catasto al foglio nº 19

p.lla n. 763.

DITTA:

Sig.ra DI MEGLIO Ida nata a New York (U.S.A.) il 02.06.1926 ed ivi residente in

Norwalk (CT) alla via Shady Book Lane n. 8 - U.S.A..

UBICAZIONE:

località via San Giovann Battista - Buonopane.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con SCIA prot. com. n. 7986 del 31.10.2018 la Sig.ra DI MEGLIO Ida nata a New York il 02.06.1926 ed ivi residente in Norwalk (CT) alla via Shady Book Lane n. 8, U.S.A., quale proprietaria dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via San Giovanni Battista, in catasto al foglio n° 19 p.lla n. 763, ha trasmesso SCIA, ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii, con richiesta di autorizzazione paesaggistica con i relativi allegati tecnici a firma del Geom. Davide Di Costanzo, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 6713 per "Progetto per la realizzazione di piccole modifiche prospettiche" ad un fabbricato sito in Barano d'Ischia (NA) alla via San Giovanni Battista, in catasto al foglio n° 19 p.lla n. 763;
- che per l'esecuzione degli interventi previsti nella SCIA, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs 63/08, L. 129/08 e ss. mm. ed ii., dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazione, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii., nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., nonché il Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

A

CONSIDERATO:

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona "R.U.A." del vigente P.T.P.;
- **che** il Responsabile del Procedimento, geom. Salvatore di Costanzo, con scheda istruttoria del 26.11.2018, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- che l'intervento può essere ascrivibile alla fattispecie indicata al nº B.3 dell'elenco di cui all'allegato "B" del D.P.R. n°31/2017 e non interdetti da specifica prescrizione d'uso del paesaggio contenuta nel Piano Paesistico vigente nell'area oggetto della previsione di modificazione;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n° 16, punto n.6 del 04.12.2018 ha espresso il seguente parere: ".....omissis... La commissione esaminata la pratica, visto che trattasi di una modifica prospettica, rilevato le semplificazioni di cui al Dpr 31/2017, tenuto conto che siano in zona R.U.A., si esprime parere favorevole all'unanimità ...omissis....";
- **che** in data 13.12.2018 il Responsabile del Settore Paesaggistico, ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 11, co. 5 del D.P.R. n. 31/2017, ha elaborato la relativa "*Proposta di Accoglimento*", in conformità al parere favorevole reso in data **04.12.2018** dalla **Commissione per il Paesaggio**;
- che con nota prot. com. n.8969 del 13.12.2018, veniva trasmessa al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli la suddetta "*Proposta di Accoglimento*" unitamente alla documentazione ed agli elaborati di progetto dell'intervento in parola;
- che la predetta documentazione veniva assunta presso il MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 28.12.2018;
- **che** alla data del **05.02.2019** (giusta attestazione prot. n. 765 emessa in pari data dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto;
- **che** a seguito di richiesta da parte di questo ufficio con nota prot. n. 616 del 30.01.2019, con PEC del 01.02.2019, assunta al protocollo col n. 711 del 04.02.2019, il progettista incaricato trasmetteva dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29.12.2018;

VISTO:

- l'art. 11 del DPR 31/2017 che al comma 5, ultimo periodo, recita: "Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi" e che al comma 9 recita: "In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica".

RILEVATO:

- che alla data del 05.02.2019 (giusta attestazione prot. n.765 del 05.02.2019 emessa dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dal comma 9 dell'art. 11 del DPR 31/2017 che richiama l'art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 è da ritenersi formato il relativo silenzio assenso;

RITENUTO:

 di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 04.12.2018 dalla Commissione per il paesaggio;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8909 del 11.12.2018, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

SA

R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

alla sig.ra Ida DI MEGLIO nata a New York il 02.06.1926 ed ivi residente in Norwalk (CT) alla via Shady Book Lane n. 8, U.S.A., quale proprietaria dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via San Giovanni Battista, in catasto al foglio n° 19 p.lla n. 763, per la realizzazione, giusta SCIA prot. com. n. 7986 del 31.10.2018 ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 per il "Progetto per la realizzazione di piccole modifiche prospettiche" ad un fabbricato sito in Barano d'Ischia (NA) alla via San Giovanni Battista, in catasto al foglio n° 19 p.lla n. 763, così come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017 in conformità al parere favorevole reso in data 04.12.2018 dalla Commissione per il paesaggio.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii..

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Barano d'Ischia, 05/02/2019

Il Responsabile del Procedimento

(geom. Mattia Florio)

Il Responsabile del Paesaggio (ing. Vincenzo Marziano)